

Data documento e tempistica di trasmissione

La data che il documento TD17, TD18, TD19 dovrà riportare nel campo <Data>, dovrà essere la **seguinte**:

- **in caso di "integrazione"** per acquisto di beni o servizi da soggetti stabiliti all'interno della UE, si dovrà indicare la data di ricezione o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura pervenuta dal fornitore estero;
- in caso di **"autofattura" per acquisto di beni o servizi da soggetti extra-UE**, (compresi Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano), si dovrà indicare la data di effettuazione dell'operazione così come stabilito dall'art. 6, D.P.R. n. 633/72, e quindi se beni mobili si farà riferimento alla data di consegna o spedizione, se beni immobili alla data di stipula dell'atto. In caso invece di prestazione di servizi, se questi sono generici, si farà riferimento al momento di ultimazione del servizio, mentre se sono prestazioni periodiche o continuative alla data di maturazione dei corrispettivi.

SCHEMA RIEPILOGATIVO



Novità estero metro

Operazione	Momento di effettuazione	Termine di emissione dell'autofattura	Termine per integr./ann. Registro Iva vendite	Termine di invio SdI
Acquisto beni da soggetto UE	Inizio del trasporto o, se precedente, emissione della fattura	-	15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura (e annotazione con riferimento al mese precedente)	Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
Acquisto di beni mobili da soggetto extra-UE	Consegna o spedizione dei beni	12° giorno successivo a quello di effettuazione	Giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione dell'operazione (e annotazione con riferimento al mese precedente)	
Acquisto di beni immobili da soggetto extra-UE	Stipula dell'atto	12° giorno successivo a quello di effettuazione		